



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000482
DATA: 24/12/2019 13:31
OGGETTO: ADOZIONE DELL'ATTO AZIENDALE RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E DEL RUOLO SANITARIO A RAPPORTO ESCLUSIVO

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Gibertoni Chiara in qualità di Commissario Straordinario

In assenza di Novaco Francesca - Direttore Sanitario

Con il parere favorevole di Campa Rosanna - Sub Commissario Amministrativo

Su proposta di Andrea Forni - UO Libera Professione (SC) che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [01-01-02]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Collegio Sindacale

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000482_2019_delibera_firmata.pdf	Campa Rosanna; Forni Andrea; Gibertoni Chiara	38458E94B964759805E4FCECD78F92FB2 CAC3BA635343ABB6177DAC89F162D94
DELI0000482_2019_Allegato1.pdf:		5639724DED4D44F25C01B64F9B4313960 260A4E8E1D81B463047E90FAE1CB84C
DELI0000482_2019_Allegato2.pdf:		3DDC8474737D306602E7F08A346E37F28 E70A2480630C0D4A439418A8BBFE088



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADOZIONE DELL'ATTO AZIENDALE RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E DEL RUOLO SANITARIO A RAPPORTO ESCLUSIVO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamata la normativa vigente in materia di libera professione intramuraria del personale dirigente medico e del ruolo sanitario dipendente dal S.S.N. a rapporto esclusivo, ed in particolare:

- il D. Lgs. n. 502/92
- il D. Lgs. n. 229/99;
- il D.P.C.M. 27.03.2000;
- la L. 120 del 3/08/07;
- la L. 189 del 8/11/2012;

Richiamata altresì la specifica previsione normativa di cui all'art. 5, c. 1, del D.P.C.M. 27/3/2000, che recita testualmente: "I Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali....., avvalendosi del Collegio di Direzione, adottano, in conformità alle direttive regionali, alle previsioni dei Contratti collettivi Nazionali di Lavoro e del presente atto di indirizzo e coordinamento, un apposito Atto aziendale per definire le modalità organizzative dell'attività Libero Professionale del personale medico e della altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in equipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero."

Richiamate le Direttive Regionali di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 54 del 28/01/02, n. 200 del 18/02/08 e n. 1131 del 02/08/2013 con le quali si adottano le Circolari organizzative e di indirizzo applicativo in materia di libera professione intramoenia;

Dato atto che con deliberazione n. 27 del 15/03/2007, questa Azienda approvava l'atto aziendale relativo alla gestione della libera professione intramoenia del personale della dirigenza medica e del ruolo sanitario a rapporto esclusivo;

Ravvisata l'esigenza di procedere alla revisione, all'armonizzazione ed all'adeguamento dell'atto regolamentare, in funzione, non soltanto degli orientamenti giuridici e regolamentari nel frattempo intervenuti, ma anche della ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda;

Preso atto che l'atto che si allega al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale recepisce integralmente i predetti indirizzi regionali;



Considerato che nella stesura dell'articolato, per quanto attiene alle previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, quelle specificamente disciplinanti l'Istituto della Libera professione di cui agli art.li dal 54 al 61 del CCNL del 5/5/2000, relative sia all'area della dirigenza medica, sia alla dirigenza del ruolo sanitario, sono state compiutamente ed integralmente recepite;

Dato atto che, per quanto attiene in particolare al rispetto delle previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in tema di Relazioni Sindacali aziendali, con specifico riferimento all'art.lo 4, c. 2, lettera G, del CCNL 5/5/2000 della dirigenza medica e del ruolo sanitario, la proposta, riformulata in alcune parti in conformità alla condivisione dei "criteri generali per la definizione dell'Atto", è stata oggetto di parere positivo da parte dell'area della Dirigenza del Ruolo Sanitario, Tecnico, Professionale ed Amministrativo in data 27/11/2018, da parte dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria in data 10/10/2018, e da parte dell'area del Comparto in data 29/11/2018;

Richiamata la seduta del Collegio di Direzione del 05/06/2018, nella quale il Collegio di Direzione ha approvato la proposta di regolamento per l'attività libero – professionale;

Ritenuto opportuno adottare, quale allegato all'atto aziendale di cui ai precedenti capoversi, una nuova modalità di tariffazione in linea con i precetti normativi richiamati in apertura, per le prestazioni libero professionali di visite specialistiche e interventi chirurgici;

Datto atto che i criteri per la determinazione delle tariffe delle prestazioni di visite specialistiche e interventi chirurgici di cui all'allegato alla presente deliberazione, sono in linea con quelli contenuti nella normativa vigente, in particolare nella deliberazione della Giunta Regionale n. 54 del 28/01/02, e che la ripartizione delle tariffe prevede la copertura di tutti i costi sostenuti dall'Azienda per l'erogazione delle prestazioni, nonché degli oneri fiscali connessi ai compensi percepiti dal personale sanitario coinvolto nell'attività, così come previsto dalle vigenti disposizioni in tema di libera professione intramuraria;

Dato altresì atto che le modalità di tariffazione di cui ai precedenti capoversi sono state convenute con le OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria, e sono state oggetto di informativa a tutte le OO.SS. dell'area Dirigenza e dell'area Comparto;

Delibera


per quanto sopra esposto

1. di approvare l'atto aziendale per la gestione dell'attività libero professionale intramoenia del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria a rapporto esclusivo, che si allega al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'allegato all'Atto Aziendale di cui al punto precedente, relativo alle modalità di tariffazione visite specialitiche e interventi chirurgici;



3. di dare atto che le modalità di tariffazione approvate con il presente atto avranno vigore a far data dal 01/03/2020;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione a:
 - Regione Emilia-Romagna;
 - Collegio Sindacale;
 - A tutte le Macroarticolazioni aziendali.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Riccardo Di Pietro



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna**


**Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**

Azienda USL di Bologna

Atto Aziendale

***per la gestione
dell'attività libero professionale
intramoenia del personale della
dirigenza medica, veterinaria e sanitaria
a rapporto esclusivo***

Deliberazione n. del



INDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PREMESSA

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 PRINCIPI E FINALITA'

ART. 3 DEFINIZIONI

ART. 4 DIRITTI DEL CITTADINO

ART. 5 FORME DI ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

ART. 6 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI EROGABILI IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE

ART. 7 DIRITTO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

ART. 8 PERSONALE DIRIGENTE COMPONENTE DI EQUIPE

ART. 9 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA LIBERA PROFESSIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEL COMPARTO

ART. 10 ATTIVITA' DI SUPPORTO DIRETTO

ART. 11 ATTIVITA' DI SUPPORTO INDIRETTO

ART. 12 LIMITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

ART. 13 VINCOLI PER IL RISPETTO DI ISTITUTI NORMATIVI E CONTRATTUALI

ART. 14 DOVERI E RESPONSABILITA' DEL PERSONALE RISPETTO ALLA ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

ART. 15 RAPPORTO TRA ATTIVITA' ISTITUZIONALE E LIBERO-PROFESSIONALE - FUNZIONI DI CONTROLLO

ART. 16 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN ORARI COINCIDENTI CON L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

ART. 17 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

ART. 18 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE AMBULATORIALE NELLE STRUTTURE AZIENDALI


ART. 19 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE AI DIRIGENTI SANITARI UNIVERSITARI IN CONVENZIONE

ART. 20 STRUTTURE E SPAZI PER LA LIBERA PROFESSIONE

ART. 21 ATTREZZATURE


ART. 22 MODALITA' DI PRENOTAZIONE E DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI IN ALP

ART. 23 MODALITA' DI INCASSO DEGLI INTROITI DERIVANTI DA PRESTAZIONI



IN ALP

- ART. 24 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO IN ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE*
- ART. 25 PARTECIPAZIONE A PROVENTI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE RICHIESTA A PAGAMENTO (PRESTAZIONI OCCASIONALI - VENDITA DI PRESTAZIONI - PERIZIE)*
- ART. 26 LIBERA PROFESSIONE DEI DIRIGENTI MEDICI E SANITARI DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA- MEDICINA LEGALE/LAVORO E FISICA SANITARIA*
- ART. 27 REGIME FISCALE DEI COMPENSI PERCEPITI DAL PERSONALE COINVOLTO IN ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE*
- ART. 28 CONTABILITÀ SEPARATA PER LA GESTIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE*
- ART. 29 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'ALP*
- ART. 30 TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI*
- ART. 31 COMFORT ALBERGHIERO*
- ART. 32 COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA E SANITARIA*
- ART. 33 COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DI ACCANTONAMENTO DESTINATO AL PERSONALE COLLABORANTE DELL'AREA COMPARTO E DELLA DIRIGENZA NON SANITARIA - <<FONDO DI COLLABORAZIONE>>*
- ART. 34 UNITA' OPERATIVA PREPOSTA ALLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE*
- ART. 35 IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE*
- ART. 36 COMMISSIONE PARITETICA AZIENDALE DI PROMOZIONE E VERIFICA DELL'ALP*
- ART. 37 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ALL'UTENZA*
- ART. 38 TUTELE ASSICURATIVE*
- ART. 39 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI E DELL'UTENZA*
- ART. 40 CONTROLLI*
- ART. 41 SANZIONI*
- ART. 42 NORMA FINALE*




Il presente regolamento è redatto ai sensi di

Art. 5 D.P.C.M. 27/3/2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della Dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”

Art. 54, comma 1), dei CC.NN.LL. 8/6/2000 dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria, professionale tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale


Altra normativa di riferimento:

- Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 (e successive modificazioni ed integrazioni) art. 4 - commi 10 e 11 - *“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art.1 della Legge 23/10/92 n. 421”*;
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 commi da 5 a 19 per le parti tuttora vigenti *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*;
- D.P.R. n. 917/1986 (cd. T.U.I.R.) *“Testo unico imposte sul reddito”*;
- Decreto Legislativo n. 175 convertito nella Legge n. 272/97 *“Disposizioni urgenti in materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria del S.S.N.”*, recanti disposizioni in materia di attività libero professionale e di incompatibilità del personale della Dirigenza Sanitaria, e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 229/99 *“Norme per la razionalizzazione del S.S.N.”*;
- Legge 23 dicembre 1999 n. 488, art. 28 *“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”* (art. 28 *“Riqualificazione dell’assistenza sanitaria e attività libero professionale”*);
- D.P.C.M. del 27/3/2000 *“Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.”*;
- Decreto Legislativo n. 254 del 28/7/2000 *“Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l’attività libero-professionale dei dirigenti sanitari”*;
- Contratti collettivi nazionali di lavoro dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa stipulati in data 8.6.2000;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*
- Legge n. 1 del 8/1/2002 *“Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 *“definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria”*;
- Delibera Giunta regionale Emilia Romagna n. 54 del 28/1/2002 *“Attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Direttiva alle Aziende”*;
- Legge n. 138 del 26/5/2004 *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per*



la salute pubblica”;

- Legge Regionale n. 29 del 23/12/2004 “*Norme Generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale*”;
- Legge n. 223 del 4/7/2006 “*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale*” – Convertito con modifiche in Legge 04/08/2006 n. 248;
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 42 del 12/03/2007 “*Istanza di interpello – Azienda Sanitaria Ospedaliera ALFA – Regime IVA sulle consulenze e perizie mediche rese da medici (con rapporto esclusivo con l’ASL) che operano al di fuori dell’attività di intramoenia*”;
- Legge n. 120 del 03/08/2007 “*Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria*”;
- Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 200 del 18/02/2008. “*revisione dei piani aziendali per il superamento della fase transitoria dell’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale. Attuazione dell’ art. 8 comma 5 della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29*”.
- Legge n. 189 del 8/11/2012 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*”
- Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1131 del 02/08/2013. “*linee guida regionali attuative dell’art. 1, comma 4, della l. 120/2007 "disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", come modificato dal D.L. n. 158 del 13/9/2012*”.
- Legge n. 190 del 6/11/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”
- Decreto Legislativo n. 39 del 8 aprile 2013 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 88 del 19/10/2015 “*Istanza di interpello – Fatturazione e regime fiscale dei compensi da versare ai medici, dipendenti in rapporto esclusivo, che svolgono attività di consulente tecnico d’ufficio (CTU), art.1, comma 209, della L. n. 244 del 2007 e 50 e ss. del TUIR*”;
- Deliberazione Azienda USL di Bologna n. 23 del 31/01/2017 “*Aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’azienda usl di bologna per il triennio 2017-2019*”




PREMESSA

L'atto aziendale, in conformità con la normativa vigente e le indicazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in applicazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.C.M. 27 marzo 2000, ispirandosi alle linee guida regionali, definisce le modalità organizzative per l'esercizio dell'attività libero professionale, precisandone:

- Le finalità e i principi fondamentali;
- Le forme e le modalità di esercizio;
- Le strutture e gli spazi da utilizzare;
- I Dirigenti interessati ed il personale coinvolto nell'attività di supporto alla libera professione;
- I criteri per la determinazione delle tariffe e per il riparto dei proventi;
- Le modalità di accesso alla prestazione e le procedure per il pagamento delle stesse;
- Le modalità per l'utilizzazione delle strutture (posti letto, ambulatori, sale operatorie ecc.), delle attrezzature biomedicali e delle altre apparecchiature da utilizzare per tali attività;
- Le responsabilità e l'attività di verifica e vigilanza del rispetto delle norme qui richiamate.


Con il presente Atto, adottato quale atto regolamentare in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed agli indirizzi regionali in materia, la Azienda USL di Bologna, successivamente indicata A.U.S.L., provvede alla regolamentazione dell'istituto della libera professione intramuraria nel rispetto delle seguenti finalità:

- a) assicurare risposta adeguata ai bisogni di salute della popolazione di riferimento, erogando i livelli di assistenza garantiti dal S.S.N. compatibilmente con il migliore utilizzo delle risorse disponibili, (senza oneri ulteriori per il cittadino, fatta salva la partecipazione alla spesa sanitaria, se ed in quanto dovuta);
- b) salvaguardare la libertà di scelta del cittadino, nonché i principi di universalismo, di appropriatezza e di priorità del bisogno sanitario, nell'accesso alle prestazioni



offerte dall'A.U.S.L.;

- c) assicurare una offerta di prestazioni sanitarie rese in regime libero professionale dal proprio personale, con onere totale o parziale a carico del cittadino richiedente, sulla base di un tariffario predeterminato ai sensi delle vigenti disposizioni;
- d) uniformare le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale, successivamente indicata ALP, in ambito aziendale, armonizzando i criteri che ne orientano lo svolgimento, lo sviluppo e la gestione alle recenti riforme del S.S.N.;
- e) determinare i criteri per l'autorizzazione allo svolgimento della libera professione dei dirigenti medici e sanitari che hanno optato per il regime "intramurario", stabilendo le condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività, compatibilmente con l'ordinario andamento dell'attività istituzionale aziendale e, in particolare, le fasi procedurali finalizzate all'assegnazione degli spazi ambulatoriali e dei posti letto per i ricoveri;
- f) determinare le procedure e le conseguenti modalità per il monitoraggio e il controllo del rispetto delle norme di legge e regolamentari che disciplinano la materia;
- g) stabilire i criteri per la determinazione delle tariffe (e le modalità di riparto tra il personale e l'Azienda) e per la creazione di un tariffario unico aziendale relativo alle prestazioni effettuate in libera professione intramuraria;
- h) individuare i provvedimenti conseguenti alla violazione di norme e regolamenti in materia di ALP, fatti salvi eventuali ulteriori diversi provvedimenti sul piano disciplinare o contrattuale.



Art. 1

OGGETTO


1. Per attività libero professionale intramuraria del personale medico-veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, si intende l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita in regime ambulatoriale e di ricovero ordinario ovvero diurno (Day Hospital/DaySurgery) in favore e su libera scelta del cittadino e con oneri a carico dello stesso, anche a mezzo di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.
2. Le prestazioni richieste dall'Azienda ai propri dirigenti sanitari ad integrazione dell'attività istituzionale e/o per acquisire prestazioni aggiuntive richieste a pagamento al fine di ridurre le liste di attesa riscontrabili per l'attività in regime istituzionale, sono assimilate alla libera professione.
3. L'attività libero-professionale intramuraria è aggiuntiva rispetto all'attività istituzionale e deve essere resa fuori dall'orario di lavoro. L'attività libero-professionale non può comportare per le diverse UU.OO. aziendali un volume di prestazioni superiore a quello assicurato nelle attività istituzionali omogenee od aventi analoga finalità, né una disponibilità oraria di offerta delle prestazioni in ALP superiore a quella prevista per prestazioni istituzionali identiche o aventi le medesime finalità.
4. La presente disciplina per quanto compatibile con la normativa di riferimento di cui alle Convenzioni Nazionali (in riferimento all'Accordo Collettivo Nazionale 23.03.05 per i rapporti con i professionisti ambulatoriali) e previa formale intesa con le rappresentanze sindacali aziendali delle categorie interessate, può essere estesa agli specialisti medici, biologi, psicologi ed altri specialisti ambulatoriali convenzionati con l'A.U.S.L., attraverso l'adozione di apposito accordo con le OO.SS. dei medici e sanitari convenzionati.

Art. 2


PRINCIPI E FINALITA'

1. L'attività libero professionale rappresenta una modalità complementare di erogazione delle prestazioni erogate dall'Azienda e permette di:

Deliberazione n. del	N. Rev. 0	Pagina 8 di 55
----------------------	-----------	----------------



- a) ampliare e migliorare il servizio offerto all'utenza.
 - b) rispettare e potenziare la libera scelta del cittadino che può rivolgersi al medico di fiducia, dipendente dell'Azienda, stabilendo con lo stesso un rapporto diretto e personale.
2. L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria viene garantito ai professionisti nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione vigente in materia di libera professione intramuraria, che qui di seguito si elencano:
- a) salvaguardia del primario ruolo istituzionale del servizio pubblico, diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta nei tempi utili a soddisfare il bisogno sanitario;
 - b) salvaguardia del corretto assolvimento dell'attività ordinaria dell'A.U.S.L., senza entrare in contrasto con le finalità proprie dell'attività istituzionale.
 - c) libertà del cittadino nella scelta del regime di attività di cui intende avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie;
 - d) garanzia di parità di trattamento degli utenti, indipendentemente dalla scelta del regime istituzionale ovvero di quello libero-professionale, assicurando la medesima qualità ed efficacia di prestazioni ed il rispetto dei tempi di risposta previsti dalle esigenze cliniche, dalle norme nonché dalle linee guida e dagli indirizzi regionali;
 - e) garanzia della trasparenza dell'offerta di prestazioni e delle relative tariffe attraverso la predisposizione di apposito Tariffario;
 - f) valorizzazione delle professionalità del personale dipendente operante nell'Azienda;
 - g) finalizzazione dell'attività libero professionale alla riduzione progressiva delle liste di attesa per l'attività istituzionale;
3. L'attività libero professionale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente nella parte in cui si prevede l'equilibrio fra costi e ricavi, non può presentare perdita di esercizio. Non può essere approvata l'erogazione di prestazioni le cui tariffe non prevedano, nella quota trattenuta di competenza dell'Azienda, la completa



copertura del costo pieno di produzione sostenuto.

Art. 3

DEFINIZIONI


1. Nell'ambito del presente regolamento vengono fissate le seguenti definizioni:
 - a) Attività istituzionale: si intende tutta l'attività resa in favore di pazienti nell'ambito del SSN;
 - b) Libera Professione Intramuraria: si intende tutta l'attività resa in favore di singoli pazienti paganti al di fuori del SSN, relativamente alla prestazione del/dei professionisti (libera professione individuale o d'equipe) – dipendenti a rapporto esclusivo con l'A.U.S.L. - nel rispetto della normativa vigente. Tale attività è esercitata dal personale dirigente del ruolo medico, veterinario e sanitario, al di fuori dell'orario di servizio, in regime ambulatoriale e di ricovero, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale, di laboratorio, di day hospital e day surgery effettuata nelle strutture ospedaliere e nelle strutture aziendali territoriali. L'attività libero professionale effettuata all'interno delle strutture aziendali comporta l'obbligo, sanzionato come da successivo art. 41, per il professionista di segnalare l'orario di inizio e l'orario di fine attività utilizzando l'apposita funzione (F2) prevista nel "marcatempo" aziendale;
 - c) Attività professionale a pagamento: si intende tutta l'attività resa in favore di pazienti al di fuori del SSN, di cui titolare del rapporto è l'Azienda, nell'ambito di rapporti contrattuali con soggetti terzi paganti, nel rispetto della normativa vigente e di quanto contenuto nel presente regolamento;

Art. 4

DIRITTI DEL CITTADINO

1. L'attività libero professionale intramuraria ha la finalità di garantire il diritto del cittadino a scegliere il professionista e/o l'équipe di fiducia, all'interno delle strutture aziendali.
2. Il cittadino che, in piena e completa libertà di scelta, intenda usufruire delle prestazioni in regime libero professionale, è tenuto al pagamento delle tariffe successivamente indicate nel presente regolamento.

Deliberazione n. del	N. Rev. 0	Pagina 10 di 55
----------------------	-----------	-----------------




3. Il cittadino, al momento della richiesta della prestazione, deve essere messo a conoscenza della tariffa complessiva che dovrà sostenere.
4. L'esercizio dell'attività libero professionale, non deve contrastare con il diritto di un eguale livello di assistenza per tutti i cittadini. Pertanto, l'espletamento di tale attività, deve essere organizzato in modo da non influire sul pieno e completo assolvimento dei compiti di istituto ed è subordinato all'impegno del personale interessato a garantire la completa funzionalità dei servizi.
5. In conformità a quanto avviene in regime istituzionale, eventuali segnalazioni di disservizi possono essere effettuate dal cittadino presso l'U.R.P. il quale provvederà alla gestione del reclamo.

Art. 5


FORME DI ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

1. La libera professione intramuraria si esercita, al di fuori dell'orario di lavoro e degli impegni di servizio, nelle seguenti forme:
 - a) attività libero professionale individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte del cittadino del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;
 - b) attività libero professionale a pagamento, svolta in équipe, all'interno delle strutture aziendali, caratterizzate dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato, all'équipe senza scelta nominativa del Professionista;
 - c) partecipazione a proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata previo accordo con le stesse;
 - d) partecipazione a proventi per attività, richieste a pagamento da terzi (utenti singoli od associati, aziende od enti, case di cura, ecc.) all'Azienda, secondo programmi predisposti dalla stessa, d'intesa con le équipe dei servizi interessati e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa in materia e dalle circolari interpretative regionali;
2. si considerano, prestazioni erogate in regime libero-professionale anche quelle richieste, in via eccezionale e temporanea ad integrazione della attività



istituzionale, dall'Azienda ai propri professionisti allo scopo di ridurre tempi di attesa o in caso di gravi carenze di organico (c.d. SIMILALP), nonché l'attività di certificazione medico legale per conto dell'INAIL. La gestione di tali attività è regolata da appositi atti aziendali.

3. Nessuna forma di libera professione potrà essere esercitata in strutture private accreditate, anche parzialmente, con il S.S.N., in ottemperanza alla normativa generale sulle incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della legge 412/91.
4. I dirigenti medici e veterinari o del ruolo sanitario che abbiano optato per la effettuazione della attività libero professionale "intramuraria", in rapporto di regime esclusivo, possono esercitare l'attività stessa in favore di:
 - a) utenti privati;
 - b) assicurazioni;
 - c) fondi sanitari integrativi;
 - d) persone giuridiche private;
 - e) persone giuridiche pubbliche;
 - f) associazioni, enti, ecc.
5. i dirigenti medici e veterinari o del ruolo sanitario possono erogare in libera professione, oltre alle prestazioni sanitarie, prestazioni connesse alla attività svolta nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, quali, a titolo indicativo, attività di prevenzione e protezione (es. funzioni di Esperto Qualificato prestate da Fisici Sanitari ecc.).
6. Le prestazioni libero professionali sono erogate presso le strutture dell'A.U.S.L. di Bologna, quali ad esempio:
 - Ospedali
 - Poliambulatori
 - Strutture territoriali
7. Non rientrano nella Libera Professione tutte le tipologie di attività contenute




nell'art.60 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro quadriennio 1998-2001 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, in particolare, a titolo esemplificativo:

- a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- b) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro.
- c) Attività di sperimentazione a favore di terzi.

Art. 6

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI EROGABILI IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE

1. L'attività libero-professionale è effettuata per tutte le tipologie di prestazioni ambulatoriali ed in regime di ricovero erogate dall'azienda in regime istituzionale, con le limitazioni determinate al successivo art. 12, prevedendo le stesse modalità organizzative di erogazione e di esecuzione, con gli stessi livelli qualitativi.
2. Le richieste di autorizzazione alla effettuazione di attività libero professionale:
 - a) in disciplina equipollente a quella in cui esercitano attività istituzionale;
 - b) in disciplina diversa da quella in cui esercitano attività istituzionale ma di cui risultano in possesso di relativa specializzazione o di un periodo di effettiva attività di almeno 5 (cinque) annidevono essere presentate alla Commissione Paritetiche, effettuata la necessaria istruttoria, esprimerà parere al Collegio di Direzione.
3. L'Azienda può offrire in regime libero-professionale (individuale/équipe) pacchetti integrati di prestazioni le cui tariffe non possono essere inferiori a quelle previste dal Nomenclatore Tariffario.
4. L'attività libero-professionale (individuale o d'équipe) del personale della Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria appartenente a discipline di organizzazione, di prevenzione sanitaria ed ambientale, di medicina legale e di quella del Ruolo




Sanitario (biologici, fisici, chimici, psicologi, ecc.), può essere esercitata di norma nell'ambito delle prestazioni professionali normalmente svolte per il S.S.N., purchè non incompatibili con i compiti d'istituto e fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 7

DIRITTO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

1. Il personale avente diritto all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria é:
 - a) il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale che abbia espresso opzione per l'attività libero-professionale intramuraria;
 - b) il personale della Dirigenza del ruolo sanitario (Farmacisti, Biologi, Chimici, Fisici e Psicologi), che abbia espresso opzione per l'attività libero-professionale intramuraria;
 - c) il personale universitario convenzionato, che abbia espresso opzione per l'attività libero-professionale intramuraria, equiparato ai fini assistenziali a:
 - Dirigente Medico
 - Dirigente Chimico
 - Dirigente Biologo
 - Dirigente Fisico
 - Dirigente Farmacista
 - Dirigente Psicologo
2. L'attività libero-professionale deve sempre essere preventivamente autorizzata dall'Azienda.
3. L'elenco dei dirigenti sanitari autorizzati all'esercizio della libera professione è conservato e periodicamente aggiornato dall'Unità Operativa Libera Professione.
4. Ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa, i professionisti che intendano modificare l'opzione relativa al rapporto di lavoro devono presentare apposita domanda al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale entro il




30 novembre di ogni anno; la nuova tipologia di rapporto prescelto decorrerà dal 1 gennaio dell'anno successivo.

5. In caso di opzione al rapporto di lavoro non esclusivo (extramoenia) il professionista ha l'obbligo di indicare le sedi di svolgimento dell'attività e di comunicare tempestivamente all'A.U.S.L. eventuali variazioni.
6. Al dirigente sanitario che ha optato per il rapporto di lavoro non esclusivo è inibita l'attività libero-professionale intramuraria.
7. Non è consentito effettuare attività libero professionale in regime di extramoenia presso strutture pubbliche o private accreditate, anche parzialmente, con il SSN.

Art. 8

PERSONALE DIRIGENTE COMPONENTE DI EQUIPE

1. Il Personale dirigente medico, veterinario o sanitario può partecipare all'erogazione di prestazioni libero professionali intramuraria in qualità di componente una équipe. Tale attività si caratterizza per la richiesta da parte del cittadino utente di una prestazione libero professionale rivolta genericamente all'équipe senza scelta nominativa del dirigente sanitario che deve erogare la prestazione.
2. Il personale dirigente di cui al comma 1 partecipa in forma volontaria, al di fuori dell'orario di lavoro, all'attività libero-professionale della dirigenza medico-veterinaria e del ruolo sanitario. L'esercizio di tale funzione deve essere compatibile con la programmazione e l'organizzazione quotidiana dell'attività istituzionale. L'individuazione dei collaboratori viene effettuata dai dirigenti delle équipes interessate o, in carenza di specifica organizzazione, stabilita dai responsabili gerarchici, salvaguardando comunque il principio di rotazione fra i dirigenti idonei e volontariamente disponibili facenti parte primariamente della medesima Unità Operativa.
3. Ogni professionista afferente l'Unità Operativa può fare richiesta di adesione all'équipe, ed eventuali esclusioni devono essere debitamente motivate dal direttore di UO / struttura o responsabile gerarchico.
4. La tipologia delle prestazioni afferenti alla attività libero professionale di équipe è



corrispondente a quella disciplinata dal presente regolamento. Le tariffe sono determinate con gli stessi criteri di cui al presente regolamento.

Art. 9

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA LIBERA PROFESSIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEL COMPARTO

1. Si definisce attività di supporto, l'attività professionale integrativa o di sostegno necessaria e indispensabile all'esercizio dell'A.L.P. intramuraria (in ogni sua forma), svolta da personale del ruolo comparto, direttamente e/o indirettamente.
2. Negli articoli successivi saranno meglio specificate le diverse modalità di supporto.


Art. 10

ATTIVITÀ DI SUPPORTO DIRETTO

1. Le modalità assistenziali di supporto alle prestazioni in Libera Professione sono, salvo casi specifici e concordati, le stesse previste in attività istituzionale, anche in relazione alla composizione professionale delle équipes. Nella richiesta di autorizzazione all'espletamento di specifiche prestazioni in libera professione il dirigente medico o sanitario deve indicare l'eventuale necessità della presenza di personale del comparto a supporto della prestazione stessa.
2. L'A.U.S.L. deve attivare le azioni necessarie ad assicurare la presenza del personale di supporto di cui al comma precedente, nel rispetto della prioritaria attività istituzionale.

Modalità di accesso


3. Per effettuare attività supporto alla libera professione intramoenia occorre presentare formale domanda alle Direzioni DATER competenti per l'attività, attraverso la compilazione di apposito modulo aziendale. Previa valutazione dei requisiti di accesso e delle competenze, ed in seguito a formale autorizzazione del Responsabile UO DATER, il nome del richiedente viene inserito in un apposito elenco suddiviso per tipologia di attività, di profilo e di struttura di appartenenza istituzionale.
4. I requisiti per presentare la domanda sono:



- a) essere dipendenti dell'azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da almeno 6 mesi;
 - b) essere in servizio a tempo pieno;
 - c) non avere limitazioni anche parziali alle mansioni, certificati dal medico competente, che costituiscano elemento di incompatibilità con l'attività da garantire;
 - d) non fruire di riduzioni d'orario a qualsiasi titolo, fatta eccezione per permessi retribuiti ai sensi della Legge n. 104/92 per assistenza a propri familiari. Non può comunque essere effettuata attività di supporto alla LP nei giorni di fruizione di tali permessi.
5. Tali condizioni saranno certificate dal dipendente che presenta la domanda e verificate dai coordinatori UA DATER del personale delle professioni sanitarie, OTA/OSS, e dai coordinatori del ruolo tecnico e amministrativo, al momento della chiamata del dipendente per l'inserimento nell'attività di supporto. Qualora il coordinatore dovesse (al momento della verifica) individuare un'errata o menzognera dichiarazione, il dipendente non sarà inserito nell'attività, decadrà dall'elenco di coloro che hanno presentato la domanda e non potrà ripresentare la domanda per l'inserimento in elenco nei due anni successivi con decorrenza dalla data delle verifiche eseguite.

Selezione e gestione del personale


6. Sulla base delle domande presentate, il coordinatore prepara gli elenchi del personale, suddivisi per tipologia di attività, ovvero
- Attività di supporto diretto alla prestazione
 - Attività di accoglienza/riordino/prenotazione (c.d. <<supporto indiretto>>vedi art.11)
- Questi elenchi, costituenti la base per l'individuazione dei partecipanti, sono compilati in ordine di data di presentazione della domanda, e sono conservati agli atti dal coordinatore.
7. Il personale resta in tali elenchi fino al momento in cui:
- è inserito in un'attività;



- rinuncia all'inserimento, ovvero, dichiara di non essere disponibile a svolgere l'attività proposta. Per essere nuovamente inserito in elenco l'interessato dovrà ripresentare domanda di partecipazione e sarà inserito in elenco a partire dalla data di presentazione della nuova domanda;
 - comunica di non essere più disponibile ad effettuare l'attività di supporto alla libera professione. Per essere nuovamente inserito in elenco l'interessato dovrà ripresentare domanda di partecipazione e sarà inserito in elenco a partire dalla data di presentazione della nuova domanda;
8. In caso di variazione della sede di lavoro, sia volontaria sia dovuta a riorganizzazioni aziendali, il dipendente inserito in un'attività non collegata all'U.O. o al Servizio sede dell'attività, potrà continuare a partecipare all'erogazione della libera professione fino al termine dei 24 mesi o al raggiungimento del limite orario previsto, compatibilmente con l'orario e l'attività istituzionale svolta.
9. Le eventuali variazioni di composizione dell'equipe devono essere comunicate mensilmente dal Coordinatore UA DATER all'UO libera professione entro il giorno 8 del mese successivo alla variazione.

Durata dell'attività

10. Lo svolgimento dell'attività di supporto della Libera Professione (sia accoglienza che supporto diretto) è volontario, e deve essere garantito di norma su base annuale; nel caso in cui l'elenco dei disponibili, con le competenze necessarie ad effettuare l'attività, sia superiore agli operatori che la effettuano si attua una rotazione sull'attività medesima con riferimento a 24 mesi o altra tempistica valutata idonea, ove possibile. Sono comunque fatti salvi i casi in cui non sia disponibile per l'inserimento altro personale che abbia acquisito le competenze specifiche per la funzione richiesta. Allo scadere dei 24 mesi o altra tempistica valutata idonea, il coordinatore UA DATER, provvederà alla sostituzione con un altro operatore con specifica competenza inserito in elenco. La valutazione sulla disponibilità in elenco di personale per la sostituzione è eseguita dal coordinatore UA, con congruo anticipo, per assicurare che non si determinino disservizi per la gestione continuativa dell'attività.
11. L'operatore che esce dall'attività per decorrenza di questi termini, può ripresentare




domanda per essere nuovamente inserito in elenco.

Svolgimento dell'attività

12. Per lo svolgimento dell'attività di supporto diretto è prevista l'individuazione di équipe di operatori, previa verifica del possesso di adeguate competenze operative/tecniche necessarie alla tipologia di prestazione richiesta, prendendo a riferimento le prestazioni erogate in regime istituzionale.
13. Le équipe sono costituite con personale delle professioni sanitarie, tecnico, tecnico di area assistenziale, individuando i partecipanti tra coloro che sono stati inseriti nell'elenco aziendale.
14. L'inserimento nell'équipe viene effettuata previa verifica da parte del coordinatore UA DATER di coerenti condizioni organizzative di erogazione dell'attività in istituzionale ed in libera professione (ad esempio distanza tra la sede di erogazione dell'attività in istituzionale e quella di erogazione della libera professione, profilo orario, ecc.).
15. Nel caso in cui tra il personale che effettua la prestazione non ve ne sia di disponibile all'erogazione dell'attività di supporto, saranno valutate le competenze acquisite dal personale che lavora in aree considerate equivalenti. L'inserimento di questo personale richiede una valutazione preliminare del coordinatore UA ove si effettua la prestazione, sull'effettiva competenza per l'erogazione del supporto alla prestazione. L'operatore può essere inserito solo successivamente all'avvenuta verifica positiva.
16. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di supporto inoltre, non sarà concessa, ovvero sospesa, qualora a seguito di verifiche, risulti per l'operatore un debito orario istituzionale superiore alle 10 ore verificate su base semestrale.

Coordinatore DATER

17. Di norma il Coordinatore UA DATER non fa parte dell'équipe stessa, e svolge tale funzione oltre il complessivo orario di lavoro;
18. Ogni Coordinatore UA DATER nei periodi di sua assenza temporanea (non superiori a 30 gg. continuativi) sarà sostituito dal Responsabile UO DATER.




Essendo la funzione suddetta temporanea, non prevede la corresponsione di alcun compenso.

19. Il Coordinatore UA DATER ha la responsabilità di gestire correttamente l'equipe dal punto di vista organizzativo, garantire un'equa rotazione tra il personale partecipante, tenere i rapporti con l'ufficio libera professione e con il personale medico che esegue la libera professione negli spazi a cui l'equipe è assegnata.
20. Nel caso in cui le attività descritte al comma 19 siano valutate eccedenti l'impegno che è possibile richiedere ad un unico operatore (di norma il coordinatore) potranno essere ripartite - su base volontaria e previa valutazione del Responsabile UO DATER - su più operatori, con distribuzione in percentuale fra gli stessi dei medesimi compensi.
21. Il Coordinatore UA DATER che non è disponibile ad effettuare le attività previste nei commi precedenti, dovrà darne informazione al Responsabile UO DATER, che dovrà verificare soluzioni alternative.
22. Per le funzioni di cui ai commi precedenti, al Coordinatore UA DATER verrà riconosciuta una quota economica non inferiore al 5% delle quote spettanti al personale di supporto, salvo situazioni di miglior favore correlate alle tipologie di prestazioni erogate.
23. Nel caso si realizzino condizioni lavorative specifiche, e qualora il Coordinatore UA DATER risulti in possesso delle competenze necessarie, lo stesso potrà svolgere attività di supporto diretto.

Quote economiche

24. I compensi per l'attività di supporto variano in funzione della prestazione libero professionale erogata, e sono stabiliti nei diversi tariffari deliberati dall'Azienda, distinti per tipologie di prestazioni e discipline.
25. La presente disciplina, per quanto compatibile, viene estesa anche al personale che presta attività di supporto alla libera professione esercitata nelle strutture aziendali dai medici Specialisti Ambulatoriali Interni e dagli altri Professionisti ambulatoriali (es.: psicologi).



Art. 11


ATTIVITÀ DI SUPPORTO INDIRECTO

1. Viene considerato personale che presta attività di <<supporto indiretto>>, quello che garantisce attività necessarie e complementari alla attività libero professionale, quali accoglienza, riordino degli ambulatori e prenotazione.
2. Qualora la tipologia di attività erogata, la sede di erogazione, i volumi delle prestazioni richiedano un impegno significativo, è prevista l'individuazione di un'equipe di operatori, secondo i criteri di selezione di cui all'art. 10. In tali casi l'attività di supporto indiretto, prestata in orari aggiuntivi a quelli contrattuali, può essere compensata con quota parte della tariffa di vendita della prestazione.
3. Il personale di cui al comma precedente, viene selezionato tra il personale delle professioni sanitarie, OTA/OSS, tecnico, amministrativo, e deve possedere i seguenti requisiti:
 - possesso di adeguate competenze relazionali;
 - possesso di conoscenze informatiche rispetto ai programmi in uso in azienda;
 - idonee condizioni organizzative di erogazione dell'attività in regime istituzionale ed in libera professione (ad esempio distanza tra la sede di erogazione dell'attività in istituzionale e quella di erogazione della libera professione, profilo orario, ecc.).
4. La presente disciplina viene estesa, per quanto compatibile, anche al personale che presta attività di supporto alla libera professione esercitata nelle strutture aziendali dai medici Specialisti Ambulatoriali Interni e dagli altri Professionisti ambulatoriali (es.: psicologi).

Art. 12

LIMITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

1. Non possono essere erogate in regime di libera professione intramuraria:
 - a) prestazioni di pronto soccorso,
 - b) ricoveri nei servizi di emergenza, terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione,



- c) interventi chirurgici per trapianto di organi o emodialisi,
- d) i ricoveri di pazienti in condizioni di urgenza/emergenza,
- e) i ricoveri di pazienti che richiedono livelli di assistenza intensiva,
- f) i ricoveri di pazienti che richiedono condizioni di isolamento,
- g) prestazioni di altissima specializzazione, elevato rischio e/o elevato costo.

2. Durante l'esercizio dell'attività libero-professionale non sono consentiti:


- a) l'uso del ricettario standardizzato a lettura ottica (L. 326/03, art. 50) ovvero di ogni altra modulistica utilizzata in regime istituzionale;
- b) l'uso di qualsiasi modulistica interna all'Azienda propria del SSN; è consentito l'uso di carta intestata dell'Azienda specifica per la libera professione, il cui conseguente onere rientra nei costi di produzione dell'attività libero professionale;
- c) l'attivazione di procedure di accesso ai servizi difformi da quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 13

VINCOLI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

1. L'esercizio dell'attività libero professionale per tutto il personale coinvolto (compreso personale di supporto diretto) non è consentito in concomitanza di:

- a) turni di guardia e pronta disponibilità ordinaria;
- b) malattia, infortunio
- c) astensioni dal servizio per gravidanza, maternità e paternità, obbligatori e facoltativi;
- d) astensioni dal servizio per congedi parentali;
- e) permessi retribuiti che interessano l'intero arco di durata della giornata (es.: permessi per gravi motivi familiari, Legge n. 104/92, concorsi ed esami, ecc.);
- f) ferie.
- g) congedo per rischio radiologico e anestesilogico;
- h) adesione allo sciopero, per orari coincidenti con quelli di astensione dal



lavoro;

- i) aspettative non retribuite concesse a vario titolo;
- j) articolazioni flessibili dell'orario di servizio con regime di impegno ridotto (es. Part-time);
- k) sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari collegati a procedure disciplinari
- l) limitazioni orarie stabilite dal Medico Competente.

Art. 14


DOVERI E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE RISPETTO ALLA ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

1. Il personale dipendente autorizzato all'espletamento dell'attività libero-professionale è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ed al corretto utilizzo delle procedure informatiche per la gestione dell'attività libero-professionale.
2. Il personale dipendente, anche se non autorizzato all'espletamento dell'attività libero-professionale, ovvero a rapporto non esclusivo, è tenuto a prestare la propria collaborazione per garantire ai cittadini che accedono al regime libero-professionale lo stesso standard assistenziale assicurato a coloro che fruiscono del S.S.N.

Art. 15

RAPPORTO TRA ATTIVITA' ISTITUZIONALE E LIBERO-PROFESSIONALE

1. L'attività libero-professionale non può comportare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato nelle attività istituzionali. La disponibilità complessiva oraria di offerta delle prestazioni non può essere superiore a quella prevista per le prestazioni istituzionali.
2. Le Direzioni Dipartimentali adottano idonee misure organizzative per la programmazione dell'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti loro afferenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in maniera tesa a non intralciare in alcun modo il regolare svolgimento dell'attività istituzionale.
3. L'U.O. Libera Professione ha il compito di effettuare verifiche trimestrali in ordine al




volume dell'attività erogata in regime libero professionale rispetto a quella erogata in regime istituzionale, avvalendosi della collaborazione del Servizio Informativo Aziendale e dei Dipartimenti interessati.

4. Nel caso di anomalie o scostamenti dei volumi di attività rispetto ai limiti imposti dalle disposizioni vigenti l'U.O. Libera Professione dovrà informare tempestivamente le Direzioni Dipartimentali interessate, e darne comunicazione all'Osservatorio Aziendale Permanente sulla Libera Professione.
5. Le Direzioni Dipartimentali dovranno adottare misure finalizzate al ripristino del corretto rapporto tra il volume di prestazioni erogate in attività libero professionale rispetto al volume di quelle erogate in attività istituzionale, compresa la temporanea sospensione dell'attività libero professionale. L'U.O. Libera Professione effettuerà attività di vigilanza sul ripristino di tale rapporto, informando tempestivamente la Direzione Sanitaria.
6. Fatte salve le funzioni di controllo delegate alla U.O. Libera Professione, i direttori delle UU.OO./Servizi hanno l'obbligo di effettuare controlli sul rispetto di quanto disposto dal presente regolamento e, in particolare, sul rispetto di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, segnalando all'U.O. Libera Professione ogni eventuale violazione. L'U.O. Libera Professione ha il compito di raccogliere tali segnalazioni e, se del caso, attivare le azioni necessarie al ripristino del rispetto della disciplina sulle liste di attesa.

Art. 16

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN ORARI COINCIDENTI CON L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

1. In tutti i casi in cui la particolare tipologia di alcune prestazioni rese in regime libero professionale (es. prestazioni eseguite a ciclo continuo presso Laboratorio Analisi Cliniche, Anatomia Patologica, Medicina Nucleare, ecc.) non renda possibile l'erogazione delle stesse attraverso la normale programmazione per fasce orarie dedicate, distinte dall'orario di lavoro ordinario, al personale dipendente autorizzato verrà effettuato il recupero delle ore impegnate per tale attività in funzione degli importi percepiti. Al momento dell'erogazione dei compensi relativi alle prestazioni




di cui si tratta, il personale interessato dovrà essere in possesso del numero aggiuntivo di ore, maturato nel periodo di competenza dell'attività, corrispondente all'importo percepito.

2. Il mancato possesso del monte orario di cui al comma precedente, comporterà la mancata erogazione del compenso ai dirigenti medici o sanitari che hanno effettuato la prestazione.
3. Gli importi economici corrispondenti ad ogni ora di attività svolta, sono i seguenti:
 - a) Personale dirigente: Euro 60/ora
 - b) Personale del comparto: Euro 32/ora
 - c) Altro personale del comparto nel rispetto della normativa di riferimento: Euro 25/oraTali importi possono essere soggetti ad aggiornamento previo formale provvedimento amministrativo.
4. La UO Libera Professione provvede a trasmettere al Servizio Unico Metropolitan Amministrazione del Personale la quantificazione degli orari da rendere all'Azienda da parte del personale della dirigenza e del comparto espletante ALP con modalità non distinte dall'attività ordinaria, a fronte delle quote periodicamente attribuite allo stesso personale dalla ripartizione dei proventi.

Art. 17

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

1. L'esercizio della attività in libera professione intramuraria, e di tutte le attività trattate come ALP, deve essere preventivamente autorizzato formalmente dall'Azienda.
2. L'autorizzazione consiste in atto formale siglato dal Direttore Generale o da suo delegato, in cui sono esplicitati, tra l'altro, giornate, orari e prestazioni relative alla attività LP del singolo professionista o dell'equipe.
3. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata alla UO Libera Professione, utilizzando appositi moduli presenti nella intranet aziendale.
4. L'UO Libera Professione provvede al rilascio dell'autorizzazione, previa



l'acquisizione dei necessari pareri emessi dalle competenti Direzioni dei Dipartimenti/Distretti di appartenenza del professionista/equipe richiedente.


5. Qualsiasi modifica all'autorizzazione (es. sedi di esercizio attività, prestazioni offerte, giornate ed orari) deve essere oggetto di nuova autorizzazione.
6. Fermo restando l'obbligo di rispettare le modalità espresse nel documento autorizzativo, è possibile – in casi motivati – la variazione di giornate e orari per esigenze organizzative. Tale variazione deve essere comunicata all'Azienda.
7. Qualora l'attività libero professionale venga esercitata in forma di equipe, dovrà essere redatto a cura del referente dell'equipe e sottoscritto dagli interessati e dall'eventuale personale di supporto coinvolto, un apposito protocollo controfirmato dall'Azienda, disciplinante l'attività libero professionale richiesta (componenti dell'équipe, referente, modalità di ripartizione dei compensi, ecc.).
8. La scelta di esercitare ALP in forma di equipe non esclude la possibilità, per il singolo professionista, di esercitare ALP in forma individuale per le stesse prestazioni. Ogni forma di attività deve comunque essere oggetto di specifica autorizzazione.
9. L'autorizzazione all'esercizio di LP ha una durata annuale, tacitamente rinnovata. L'Azienda si riserva il diritto di sospendere senza preavviso gli effetti della autorizzazione in qualsiasi momento. Si riserva altresì il diritto di modificare le condizioni e le modalità contenute nella autorizzazione. Qualora il professionista / equipe non eserciti l'attività LP autorizzata per un anno, l'Azienda revocherà l'autorizzazione.

Art. 18

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE AMBULATORIALE NELLE STRUTTURE AZIENDALI

1. L'Azienda individua strutture e spazi interni, idonei allo svolgimento delle attività libero-professionali ambulatoriali nel rispetto delle vigenti normative.
2. L'Azienda effettuerà annualmente verifiche sullo stato degli spazi dedicati alla libera professione.

Deliberazione n. del	N. Rev. 0	Pagina 26 di 55
----------------------	-----------	-----------------



3. Qualora dalle verifiche emergano condizioni di insufficienza e/o inidoneità di spazi per un ottimale svolgimento dell'attività libero professionale, l'Azienda provvederà alla adozione dei conseguenti provvedimenti, atti a trovare soluzioni alternative di reperimento di idonei spazi.

Art. 19

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE AI DIRIGENTI SANITARI UNIVERSITARI IN CONVENZIONE


1. Ai sensi dell'art. 15-quinquies, comma 9), del D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, tutte le indicazioni del presente Atto relative ai dirigenti sanitari dipendenti si applicano anche ai professori universitari ed i ricercatori che operano presso l'A.U.S.L. in virtù di apposita convenzione con l'Università degli Studi di Bologna esercitando attività assistenziale esclusiva e che intendono erogare attività assistenziale in regime libero professionale.
2. Per quanto non regolamentato dal presente Atto si fa rinvio agli accordi attuativi Azienda e Università degli Studi di Bologna.

Art. 20


STRUTTURE E SPAZI PER LA LIBERA PROFESSIONE

Attività Ambulatoriale

1. L'attività libero-professionale intramuraria ambulatoriale deve essere esercitata nelle fasce orarie e negli spazi individuati dall'Azienda, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme di legge e del presente atto;
2. Gli spazi aziendali destinati alla attività in libera professione intramuraria sono individuati dalle seguenti strutture aziendali, ed inseriti in appositi elenchi aggiornati ogni anno nelle eventuali variazioni intervenute:
 - a) Presidio Ospedaliero Unico Aziendale relativamente alle strutture Ospedaliere;
 - b) Dipartimento di Sanità Pubblica relativamente alle strutture/spazi di propria competenza;
 - c) Dipartimento di Salute Mentale relativamente alle strutture/spazi di propria




- competenza;
- d) Dipartimento delle Cure Primarie relativamente alle strutture/spazi di propria competenza;
 - e) Distretti di committenza relativamente alle strutture/spazi di propria competenza;
3. Ogni macrostruttura può individuare, nel rispetto delle normative vigenti, al proprio interno gli spazi destinati all'attività libero professionale.
 4. La gestione di tali spazi è affidata alle macrostrutture che, per esigenze istituzionali o di opportunità, possono apportare le necessarie modifiche di individuazione e assegnazione degli stessi.
 5. L'utilizzo degli spazi per l'attività libero professionale in regime ambulatoriale viene autorizzato al singolo professionista o equipe dalla Unità Operativa Libera Professione, previo parere delle Direzioni dei Dipartimenti/Distretti di cui al comma 2), relativamente alle strutture di loro competenza.
 6. Il corretto e funzionale utilizzo degli spazi assegnati singolarmente o in equipe per l'esercizio di attività LP è soggetto al controllo dell'Azienda, attraverso la UO Libera professione, che provvede – tra l'altro - al raffronto tra monte-orario settimanale autorizzato ed effettivo numero di prestazioni effettuate. L'Azienda provvede annualmente, attraverso l'UO Libera Professione, alla revisione della assegnazione dei suddetti spazi, proponendo agli uffici competenti gli opportuni provvedimenti finalizzati al corretto e funzionale esercizio degli stessi. Si ribadisce che l'utilizzo degli spazi per attività LP è comunque subordinato alle esigenze istituzionali dell'Azienda.
 7. Gli spazi da destinare all'attività libero-professionale, nel rispetto del regolare andamento dell'attività istituzionale, sono di norma separati e distinti rispetto a quelli destinati all'attività istituzionale stessa.
 8. Nei casi in cui non sia possibile destinare spazi esclusivi all'attività libero professionale, possono essere individuati spazi che da destinare ad attività "mista", istituzionale e libero professionale. I Dipartimenti/Distretti interessati hanno l'onere di organizzare l'attività libero professionale assicurando orari e/o percorsi logistici



distinti, sempre nel rispetto del regolare andamento dell'attività istituzionale. È fatto divieto di utilizzare segnaletica o cartellonistica che possa ingenerare confusione nell'utenza rispetto all'utilizzo di spazi aziendali per attività libero professionale.

Attività di Ricovero

9. L'Azienda, al fine di assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero, individua un reparto dedicato ai ricoveri in regime LP presso la struttura dell'Ospedale Maggiore di Bologna. All'interno di tale reparto devono, quando possibile, effettuarsi tutti i ricoveri in regime di LP effettuati dai professionisti della Azienda USL di Bologna.
10. Nei casi in cui il professionista, per ragioni cliniche, non possa ricoverare il paziente presso il reparto dedicato, l'Azienda tramite la Direzione del Presidio Ospedaliero Unico Aziendale d'intesa con la Direzione del Dipartimento interessato, si riserva di individuare, nelle Unità Operative dei suoi Presidi Ospedalieri, ulteriori posti letto da destinare all'attività libero professionale programmata – anche prescindendo dal livello di comfort - nella misura indicata dall'art. 5 – comma 3 – del D.P.C.M. 27.03.2000; la quota di posti letto da utilizzare per l'attività Libero Professionale non può essere inferiore al 5% e, in relazione alla effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura. I posti letto destinati all'ALPI possono essere periodicamente variati dall'Azienda in relazione ai flussi di domanda nell'ambito delle percentuali previste.
11. L'utilizzo della sala operatoria è soggetto a specifico regolamento approvato dal Presidio Ospedaliero Unico Aziendale, che assicura, tra l'altro, orari e percorsi logistici distinti. L'organizzazione della attività è comunque soggetta alle prioritarie esigenze istituzionali.
12. Il numero di posti letto aziendali destinati all'attività libero professionale è dimensionato per soddisfare le richieste dell'utenza nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente e delle priorità istituzionali.
13. La programmazione dei ricoveri in regime libero-professionale è effettuata nel rispetto della fruibilità di tutti i servizi diagnostico-terapeutici e di supporto al fine di ottimizzare la durata della degenza del ricovero. L'Azienda rendere disponibili le



strumentazioni tecnologiche eventualmente necessarie per le tipologie delle prestazioni da effettuare, sempre nel pieno rispetto delle priorità istituzionali.

14. L'archiviazione e la custodia dei dati clinici relativi ai pazienti LP è assicurata con le analoghe modalità della attività istituzionale.
15. Qualora non fosse possibile garantire la disponibilità di personale di supporto, esaurita la ricerca presso le professionalità necessarie presenti in Azienda, è possibile ricorrere al reperimento di personale interinale.
16. L'Azienda si riserva altresì il diritto di organizzare i turni del personale di supporto, per garantire l'esecuzione di attività di supporto all'ALP in regime istituzionale, ove le risorse assegnate consentano.
17. Le modalità di gestione dei ricoveri nel reparto ALP dell'Ospedale Maggiore sono definite in apposito protocollo organizzativo.

Art. 21


ATTREZZATURE

1. Per l'attività Libero professionale intramuraria, clinica, di ricovero e di diagnostica ambulatoriale possono essere utilizzati, garantendo la separazione delle attività in termini di prenotazioni, di modalità di riscossione dei pagamenti e di orari, gli spazi e le attrezzature dedicate all'attività istituzionale, fermo restando la priorità dell'attività istituzionale.
2. L' Azienda, può autorizzare, in regime di attività libero-professionale e nelle forme previste, qualora sussistano le condizioni, l'uso dei laboratori e le attrezzature dedicate all'attività istituzionale, se necessarie per l'allestimento di prodotti farmaceutici, garantendo la separazione delle attività in termini di orari e prenotazioni.
3. Non è ammesso – all'interno delle strutture aziendali – l'utilizzo di attrezzature private.

Art. 22

MODALITA' DI PRENOTAZIONE E DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI IN ALP

1. Ai sensi della Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 54 del 28 Gennaio 2002, le modalità di prenotazione delle prestazioni in libera professione intramuraria




devono garantire trasparenza nell'accesso alle prestazioni, nonché il riscontro dei tempi di attesa tra la prenotazione e la effettuazione della prestazione. Come disposto dall'art. 1 comma 4 Legge 120 del 3 Agosto 2007, le modalità di accesso alle prestazioni ALP devono seguire un percorso differenziato rispetto all'accesso alle prestazioni sanitarie erogate in regime istituzionale, attraverso le modalità disciplinate nel presente articolo.

Attività Ambulatoriale

2. Le modalità di prenotazione delle prestazioni in ALP erogate in **regime ambulatoriale** all'interno delle strutture aziendali, sono assicurate dall'utilizzo dei seguenti sistemi:
 - a) numero unico aziendale dedicato alla libera professione aziendale;
 - b) agenda informatizzata gestita dal dirigente medico, veterinario o sanitario;
 - c) sportelli dedicati presso le maggiori strutture ospedaliere;
 - d) prenotazione online.

Attività di Ricovero


3. Le modalità di prenotazione delle prestazioni in ALP erogate in regime di ricovero sono assicurate utilizzando una procedura informatizzata dedicata, gestita dal Reparto degenza Libera Professione dell'Ospedale Maggiore attraverso l'inserimento del paziente in lista di attesa dedicata.
4. Qualora si tratti di ricoveri in LP effettuati presso altre strutture ospedaliere aziendali la gestione di cui al comma precedente è a carico dei singoli reparti interessati.
5. Il ricovero in libera professione intramuraria è disposto secondo i medesimi protocolli utilizzati per i ricoveri ordinari.
6. Il ricovero in regime libero professionale avviene su richiesta del paziente. È fatto obbligo al professionista comunicare al paziente gli oneri economici della prestazione erogata in regime di Libera Professione, con le modalità indicate ai successivi commi.
7. Il professionista redige una richiesta di preventivo (attraverso apposita modulistica



predisposta dall'Azienda) e la invia all'U.O. Libera Professione; quest'ultima trasmette il preventivo di spesa complessiva (tariffa finale) al paziente. Il preventivo contiene l'indicazione dettagliata della tariffa per la prestazione richiesta e degli oneri per altri servizi quali:

- comfort alberghiero con standard superiore, per giornata di presenza;
- eventuali consulti o altre attività richieste.

8. Il preventivo contenente l'impegno del richiedente al pagamento dei corrispettivi dovuti deve essere sottoscritto dall'utente prima del ricovero ed inviato all'UO Libera Professione.
9. Il preventivo firmato dal paziente costituisce requisito indispensabile per procedere al ricovero in LP.
10. Il consuntivo potrà essere diverso dal preventivo, se ed in quanto si siano rese necessarie prestazioni diverse e/o aggiuntive da quelle preventivate e/o prestazioni esplicitamente richieste in libera professione da parte dell'utente, previa sottoscrizione della modulistica in uso e depositata presso il reparto ALP.
11. Le consulenze richieste dal paziente e le altre eventuali prestazioni sanitarie aggiuntive, possono essere erogate soltanto da dirigenti medici o sanitari autorizzati all'esercizio della libera professione.
12. Il cittadino può scegliere un ricovero in regime libero professionale anche durante una degenza in regime istituzionale solamente dopo la dimissione.
13. Qualora nel corso del ricovero in regime di libera professione, intervenissero complicazioni che comportino un trasferimento ad altro reparto istituzionale (es. Terapia Intensiva), il ricovero in LP cesserà e avrà inizio un nuovo ricovero a carico del S.S.N.
14. L'Azienda può decidere la sospensione o la riduzione dei posti letto nel reparto ALP dell'Ospedale Maggiore, per esigenze istituzionali. La stessa decisione può essere effettuata anche in tutti gli altri presidi ospedalieri aziendali.




Art. 23

MODALITA' DI INCASSO DI INTROITI DERIVANTI DA PRESTAZIONI IN ALP

1. L'incasso degli introiti delle prestazioni ALP deve essere effettuato esclusivamente attraverso apposite procedure aziendali.
2. Il dirigente medico, veterinario e sanitario non è autorizzato a incassare denaro contante, assegni o altro titolo di pagamento direttamente dai pazienti a seguito di erogazione di prestazioni libero professionali intramurarie.
3. La modalità di incasso delle tariffe da prestazioni erogate in regime ambulatoriale presso strutture aziendali sono effettuate attraverso procedure individuate dall'Azienda, indicate agli articoli seguenti.
4. L'utente deve pagare la tariffa della prestazione al momento della prenotazione o prima della erogazione della prestazione stessa. Qualora ciò non fosse possibile l'utente deve comunque pagare la tariffa nelle 24 ore successive alla effettiva erogazione della prestazione, presso tutte le reti di incasso aziendale elencate al comma successivo. Copia della apposita ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata al Professionista al momento dell'erogazione della prestazione.
5. Le reti di incasso aziendale sono le seguenti:
 - a) Sportelli CUP
 - b) Riscuotitori automatici
 - c) Pagamento online sul sito www.pagonlinesanita.it
 - d) Farmacie
6. L'utente, o chi legalmente per esso, prima dell'effettuazione del ricovero in regime libero professionale, deve provvedere in sede di accettazione al versamento dell'importo totale indicato in preventivo, salvo in casi particolari di un acconto pari al 50%. A seguito del pagamento, all'utente verrà rilasciata fattura, con riserva di conguaglio.

All'atto della dimissione del paziente ricoverato in regime libero professionale il professionista prescelto, provvederà alla compilazione della Scheda di Dimissione Ospedaliera, che, verificata dall'Ufficio DRG della Direzione Sanitaria, sarà



trasmessa alla UO Libera Professione ai fini del calcolo di un eventuale importo a saldo ancora dovuto.

7. I pagamenti possono essere effettuati attraverso pagamento diretto allo sportello CUP oppure pagamento tramite bonifico bancario.

Art. 24

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO IN ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE


1. La liquidazione ai professionisti dei compensi relativi all'attività libero professionale viene effettuata entro il secondo mese successivo a quello dell'incasso.
2. Le quote di spettanza del personale infermieristico, tecnico-sanitario e della riabilitazione che opera in funzione di supporto, vengono erogate con le stesse cadenze temporali di cui al comma precedente.
3. I componenti di un'equipe che svolgono attività di supporto alla libera professione percepiscono quote-parte degli introiti di norma uguali per tutti i componenti, a fronte di uguali impegni operativi. Possono essere previste quote differenziate di compenso proporzionali all'attività effettuata da ciascun componente dell'équipe; a tale scopo il referente dell'équipe stessa, deve comunicare all'U.O. Libera Professione le diverse quote di partecipazione di ciascun componente.
4. La liquidazione dei compensi ai professionisti ed agli altri operatori coinvolti potrà essere sospesa dal Direttore Generale, qualora a seguito di periodiche verifiche risulti per il professionista/operatore, un debito orario istituzionale negativo superiore alle 10 ore. La liquidazione di tali compensi potrà essere sbloccata solo ad avvenuto recupero del debito orario istituzionale. Qualora tale recupero non venga effettuato entro 1 anno, le quote economiche verranno introitate dall'Azienda.

Art. 25

PARTECIPAZIONE A PROVENTI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE RICHIESTA A PAGAMENTO (PRESTAZIONI OCCASIONALI - VENDITA DI PRESTAZIONI - PERIZIE)

1. Ai sensi del D.P.C.M. 27/3/2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente


Deliberazione n. del	N. Rev. 0	Pagina 34 di 55
----------------------	-----------	-----------------



l'attività libero professionale intramuraria del personale della Dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale” e del CC.NN.LL. 8/6/2000 dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, possono essere esercitate – dai dirigenti medici, dirigenti veterinari e dirigenti sanitari - al di fuori dell'orario di lavoro e degli impegni di servizio, attività nelle forme indicate ai commi successivi.


2. partecipazione a proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata (c.d. “PRESTAZIONI PROFESSIONALI OCCASIONALI”):

- a) L'attività prevista in forma individuale o di équipe per utenti paganti presso altra Azienda sanitaria del SSN o di altra struttura privata non accreditata, si considera una prestazione consulenziale richiesta direttamente dall'utente in forma scritta. Tale prestazione viene di norma richiesta a completamento di un trattamento diagnostico terapeutico complessivo che rimane a totale carico della struttura che ha accolto l'utente richiedente, che conserva sull'intero trattamento sanitario tutte le responsabilità cliniche conseguenti.
- b) L'attività deve avere carattere di occasionalità, cioè non deve configurare l'instaurarsi di un rapporto lavorativo continuativo tra il professionista e i soggetti richiedenti. Pertanto, per prestazione occasionale deve intendersi la prestazione che non si ripete in modo sistematico e regolare nel tempo;
- c) Le prestazioni devono essere autorizzate dall'azienda preventivamente e singolarmente (di volta in volta, utilizzando l'apposita modulistica fornita dalla U.O. Libera Professione). In particolare:
 - il professionista che intenda eseguire una prestazione occasionale deve far pervenire all'U.O. Libera Professione, almeno 2 (due) giorni lavorativi precedenti l'erogazione della prestazione, la richiesta attraverso l'apposito modulo aziendale;
 - tale modulo deve essere regolarmente compilato in ogni sua parte e deve riportare:




- *nominativo del paziente e/o del medico curante che ha richiesto la prestazione da effettuarsi presso la Casa di Cura;*
 - *l'indicazione del giorno di erogazione della prestazione, dell'orario di inizio e della durata della prestazione stessa;*
 - *l'onorario richiesto dal professionista per la prestazione;*
 - *firma del professionista richiedente;*
 - *firma per nulla osta di compatibilità funzionale ed organizzativa del Direttore di U.O. di afferenza o del Direttore di Dipartimento (se il richiedente è Direttore di U.O.);*
- d) Il limite massimo di prestazioni occasionali da effettuare in un anno solare viene fissato nella misura di 24 (ventiquattro) accessi annui; tale limite si impone per la particolare tipologia della prestazione, che deve rappresentare l'espressione di una risposta eccezionale ad una richiesta di struttura sanitaria privata non accreditata; quest'ultima rimane titolare del trattamento sanitario complessivo dell'utente. Tale attività, per le sue caratteristiche di occasionalità, non può quindi esplicitarsi come modalità organizzata e preordinata di esercizio della libera professione, per la quale devono invece essere utilizzate le strutture aziendali.
- e) Nell'ambito territoriale dell'Azienda, possono essere attivate convenzioni "quadro" con strutture esterne, disciplinanti le modalità di accesso (sempre nel limite massimo fissato al punto precedente), di incasso/fatturazione in nome e per conto dell'Azienda ed il monitoraggio della frequenza degli accessi.
- f) per ogni ulteriore modalità operativa relativa alla tipologia in oggetto si rimanda agli specifici protocolli da stipulare con le strutture esterne.

3. partecipazione a proventi per attività, richieste a pagamento da terzi (enti, case di cura, associazioni, ecc.) all'Azienda, secondo programmi predisposti dalla stessa, d'intesa con le équipe dei servizi interessati e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa in materia (c.d. "VENDITA DI PRESTAZIONI")




- a) Questa attività è relativa a prestazioni ambulatoriali e prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio, che possono essere fornite a terzi richiedenti dopo valutazione effettuata dall'A.U.S.L. in merito alla effettiva potenzialità produttiva e nel rispetto delle prioritarie esigenze del Servizio Sanitario Regionale e dei criteri indicati dalla Regione.
- b) L'Azienda può assegnare ai professionisti dipendenti (singoli od in équipe) l'effettuazione delle suddette prestazioni richieste da terzi - da erogarsi in orario aggiuntivo rispetto a quello istituzionale – da svolgersi con le seguenti modalità, che prevedono:
- 1) l'adesione volontaria ed il rispetto della fungibilità/rotazione di tutti i professionisti interessati;
 - 2) la fissazione delle tariffe delle prestazioni;
 - 3) la scelta dei professionisti fra le due seguenti possibilità di remunerazione:
 - 3a) come attività libero-professionale e, come tale, sottoposta alla relativa disciplina.
 - 3b) come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate e, come tale, sottoposto alla disciplina del rapporto di lavoro dipendente.
- c) Nei casi di cui al punto 3) la ripartizione dei proventi viene definita in appositi protocolli d'intesa fra l'Azienda ed i professionisti sulla base dell'incidenza dei costi sostenuti per la fornitura e, comunque, nel caso di offerta di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio i compensi pattuiti per gli erogatori non possono superare il 50% della tariffa.
- d) L'accordo fra l'Azienda ed il terzo richiedente la fornitura delle prestazioni in oggetto viene disciplinato sotto forma di "convenzione" (o "lettera" nel caso di fornitura limitata di prestazioni), nella quale si stabiliscono i volumi di attività richiesta e la durata della fornitura, nonché le modalità operativo-gestionali.
- e) E' esclusa la fornitura di prestazioni richieste da strutture private accreditate anche parzialmente con il S.S.N.



4. Attività peritale svolta dalla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria a rapporto esclusivo a favore di terzi (c.d. “PERIZIE”)


a) L'attività peritale svolta dalla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, viene effettuata con le seguenti modalità, in funzione delle diverse tipologie di perizie:

Committente/tipo incarico	Ambito	Modalità di gestione amministrativa	Modalità di gestione economica
Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) richiesta da Autorità giudiziaria	Causa Penale e Causa Civile	<p>Il consulente è scelto tra gli iscritti nell'apposito Albo dei Periti (l'iscrizione è permanente), pertanto ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne nei casi previsti dall'art. 51 c.p.c., ovvero legati a conflitti di interesse/ parentele con gli interessati, per cui il giudice riconosce il giusto motivo di astensione/ ricusazione.</p> <p>Il professionista comunica all'Azienda l'incarico extra istituzionale occasionale ai sensi dell'Art. 53 D. L.gs 165/2001 e del Regolamento aziendale in materia di incompatibilità.</p>	<p>Il rapporto economico/giuridico intercorre tra l'Autorità giudiziaria richiedente e il professionista AUSL.</p> <p>Tale tipologia di attività costituisce esercizio di pubblica funzione, pertanto non è di per sé idonea a configurare il presupposto soggettivo ai fini IVA - Art.50 D.P.R. 917/1986 Testo Unico Imposte sui Redditi. Di conseguenza il professionista redige la nota con Ritenuta d'Acconto.</p> <p>In caso di mancato pagamento, l'eventuale azione di recupero del credito resta in capo al professionista.</p>
Consulenza Tecnica di Parte (CTP) su incarico di Enti/ Studi/ Assicurazioni	Causa Penale e Causa Civile	<p>Il professionista comunica <u>preventivamente</u> l'incarico con apposito modulo, indicando il richiedente, i giorni e gli orari di svolgimento dell'attività.</p> <p>Tali incarichi saranno espletati nel limite delle n. 24 prestazioni occasionali annue</p>	<p>A fine incarico, il professionista/ l'Ente richiedente comunica all'UO Libera Professione gli estremi per l'emissione della fattura.</p> <p>L'UO Libera Professione emette fattura a pagamento differito.</p>



Consulenza tecnica richiesta da persona fisica: incarico diretto in ambito giudiziale ed extragiudiziale: a) Visita peritale; b) Relazione peritale; c) Visita + relazione peritale	Causa Penale e Causa Civile	Caso 1 Il professionista utilizza gli spazi dedicati all'ALP (agenda, giorni ed orari autorizzati): registra l'appuntamento nell'apposito programma di prenotazione dell'ALP.	La modalità di gestione e rendicontazione è analoga a quella attuata per la libera professione ambulatoriale: il pagamento avviene tramite cup, che rilascia fattura all'utente.
		Caso 2 Il professionista svolge l'attività al di fuori degli spazi/ giorni/ orari autorizzati (es. domicilio utente): registra l'appuntamento nell'apposito programma di prenotazione dell'ALP ed allo stesso tempo invia l'apposito modulo all'UO Libera Professione, con l'indicazione del giorno, orario e luogo di esecuzione dell'attività.	Il pagamento può avvenire nei seguenti modi: a) Pagamento diretto a cup (in quanto la prestazione è registrata) che provvede ad emettere la fattura all'utente; b) Emissione di fattura a pagamento differito o esigenza di incasso RUDI a carico dell'UO Libera Professione, qualora l'utente sia impossibilitato a recarsi a cup.

- b) Qualora l'attività di consulenza peritale sia prestata in maniera occasionale – entro il limite delle 24 perizie in un anno solare - i relativi onorari verranno qualificati come redditi diversi - di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR - poiché trattasi di compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. In tale eventualità, il professionista non è obbligato né all'apertura della partita IVA, né all'emissione della fattura elettronica. Pertanto, il professionista dipendente a rapporto esclusivo dell'A.U.S.L., qualora intendesse svolgere prestazioni medico – legali con carattere di abitualità, dovrà optare per il rapporto di lavoro non esclusivo. In tal modo sarà esonerato dal rispetto delle caratteristiche fondamentali delle attività occasionali e dei relativi limiti fiscali, dovendo però rinunciare alla relativa indennità di esclusività e agli emolumenti correlati.
- c) Al fine di conservare il carattere di occasionalità nel limite di 24 perizie all'anno, il professionista dovrà comunicare preventivamente all'UO Libera Professione ogni nuovo conferimento di incarico in qualità di CTP su incarico di Enti, Studi e




Assicurazioni/ CTP richiesti da soggetti privati al di fuori degli spazi aziendali, attraverso la compilazione di apposito modulo.

- d) Il professionista non può svolgere attività peritale in procedimenti giudiziari in cui controparte dell'assistito sia un professionista dell'Azienda sanitaria di appartenenza o l'Azienda stessa.

Art. 26


LIBERA PROFESSIONE DEI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA – MEDICINA LEGALE/LAVORO E FISICA SANITARIA

1. I medici, i veterinari e gli altri dirigenti del ruolo sanitario a rapporto esclusivo del Dipartimento di Sanità Pubblica possono essere autorizzati a svolgere – al di fuori dell'orario di lavoro contrattuale e nel rispetto del medesimo - attività libero professionale a favore di singoli richiedenti, relativamente a prestazioni non erogate in via istituzionale dal S.S.N., sempre che tali attività non siano incompatibili con i compiti istituzionali, e non costituiscano conflitto di interesse con lo status di dipendente dell'A.U.S.L. e concorrano ad aumentare la disponibilità delle prestazioni del Dipartimento.
2. I dirigenti sanitari di cui al comma 1 possono essere autorizzati a svolgere in attività libero professionale anche prestazioni erogate ordinariamente, ma non in esclusiva, dalle strutture del dipartimento di Sanità Pubblica, richieste nell'interesse prevalente di singoli utenti e previa verifica periodica che le predette attività non siano concorrenziali, né riducano la capacità erogativa del servizio pubblico. Rientrano in tali tipologie le attività di certificazione di idoneità sanitaria (es.: attività sportiva, rilascio porto d'armi, guida di veicoli, ecc.), così come previsto nei vigenti Accordi Stato-Regioni sui livelli essenziali di assistenza.
3. Il personale medico-veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario del Dipartimento che svolge attività di igiene e sanità pubblica o di vigilanza o di controllo e quello che comunque assume, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, non può svolgere attività libero-professionale per prestazioni rientranti nei compiti




d'istituto in favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio soggetto alla vigilanza di giurisdizione del medesimo Dipartimento.

4. A fronte di ogni richiesta di autorizzazione all'erogazione di prestazioni in libera professione da parte di dirigenti medici, veterinari e sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica, la Direzione dello stesso Dipartimento deve esprimere un parere in ordine alla compatibilità delle prestazioni rispetto all'offerta delle stesse in regime istituzionale.
5. Le attività libero professionali dei veterinari, relativamente all'ambito territoriale nel quale espletano compiti istituzionali e di vigilanza, possono essere rese esclusivamente a favore degli animali d'affezione.
6. Le richieste di prestazioni a pagamento da terzi vengono acquisite ed organizzate dalla Azienda e regolate da apposite convenzioni, sempre nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazioni alle funzioni istituzionali svolte, garantendo di norma l'equa partecipazione dell'équipe interessate.
7. Le attività, di cui al precedente comma, che i dirigenti sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica, della disciplina medico legale/lavoro e fisica sanitaria possono essere richiesti di erogare, sono le seguenti elencate:
 - a) medico competente ai sensi della legge 81/08 e succ. modifiche e integrazioni;
 - visita medica preventiva
 - visita medica periodica
 - sopralluogo
 - b) esperto qualificato (quale fisico sanitario);
 - c) visita medica con rilascio di relativa certificazione:
 - rilascio/rinnovo patenti di guida – volo da diporto
 - porto d'armi
 - cessione del V dello stipendio
 - d) profilassi vaccinale facoltativa nazionale ed internazionale;
 - e) consulenze e pareri igienico-sanitari ed edilizi su ambienti di vita e lavoro, limitatamente ad attività non istituzionali e non soggette a vigilanza istituzionale.



8. Quando le attività di cui al punto precedente diano luogo all'esigenza di approfondimenti diagnostici specialistici non erogabili direttamente dai servizi di questo dipartimento ma la cui organizzazione sia stata affidata agli stessi, dovrà essere richiesta e verificata prioritariamente la disponibilità al medesimo titolo degli altri competenti servizi di questa AUSL.
9. Ai dirigenti tecnici e professionali del Dipartimento, unitamente al personale dell'Area Comparto che opera in qualità di supporto/collaborazione, è consentito partecipare all'erogazione di prestazioni professionali richieste a pagamento da terzi all'Azienda, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure di cui al presente Atto, qui di seguito indicate:
- a) verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici (di terra, di protezione scariche atmosferiche, impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione);
 - b) verifiche di impianti termici limitatamente al rendimento di combustione (DPR 412/93) e di attrezzature/insiemi a pressione;
 - c) verifiche periodiche e straordinarie degli ascensori;
 - d) valutazioni tecniche in ambito di igiene edilizia limitatamente alle attività non istituzionali.
10. La Direzione del Dipartimento di Sanità Pubblica deve effettuare i seguenti controlli:
- a) tipologia di prestazioni erogate;
 - b) personale erogatore dell'attività;
 - c) assenza di conflitto con l'attività istituzionale;
 - d) assenza di concorrenza con l'attività dell'AUSL;
 - e) correttezza dell'attività svolta;
 - f) giorni e orari di espletamento dell'attività;
 - g) corretto equilibrio tra volume di attività istituzionale e attività libero professionale.
11. La Direzione del Dipartimento di Sanità Pubblica, a seguito dei controlli di cui al comma precedente, riscontri irregolarità, deve comunicarle alla Direzione Generale e per conoscenza all'UO Libera Professione, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.



Art. 27


REGIME FISCALE DEI COMPENSI PERCEPITI DAL PERSONALE COINVOLTO IN ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

1. I compensi dell'attività libero-professionale intramuraria percepiti dal personale della dirigenza medico/veterinaria e del ruolo sanitario sono assimilati ai soli fini fiscali ai compensi del rapporto di lavoro dipendente.
2. I compensi attribuiti al personale dell'Area Comparto e della Dirigenza che effettua attività di supporto e/o collaborazione alla libera professione costituiscono reddito da lavoro dipendente, in quanto rientrano nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e sono, pertanto, assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.
3. L'Azienda procede, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di contabilità separata e di pareggio di bilancio nella gestione dell'ALP, al recupero integrale delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali sostenute, così come evidenziato nelle tabelle di ripartizione delle tariffe delle prestazioni libero professionali.

Art. 28

CONTABILITÀ SEPARATA PER LA GESTIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE

1. Ai sensi dell'art 3, commi 6 e 7, della L. 724/1994, richiamato dall'art 7, comma 5, del DPCM 27/03/2000, l'A.U.S.L. si attiene al principio della contabilità separata per la rilevazione dei costi e l'evidenziazione dei proventi connessi allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria. Ai sensi delle vigenti disposizioni tale contabilità deve raggiungere l'equilibrio economico-finanziario tra costi e ricavi.
2. L'U.O. Libera Professione effettua controlli trimestrali sui risultati della contabilità separata ALP. Qualora tali controlli evidenziassero elementi tali da prevedere un disavanzo economico, l'U.O. Libera Professione segnala tempestivamente alla Direzione Generale, unitamente alla proposta di provvedimenti necessari tesi a ricondurre l'attività ad equilibrio economico finanziario.
3. La rendicontazione annuale dei ricavi, dei costi e del risultato dell'attività libero-



professionale costituisce parte integrante della relazione del Direttore Generale da trasmettere a corredo del bilancio, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 50/94 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 29

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'ALP

1. I criteri generali per la determinazione delle tariffe dell'ALP e le modalità della loro ripartizione sono stabiliti, previa contrattazione integrativa decentrata, in conformità alla vigente normativa, agli atti di indirizzo regionali ed a quanto indicato dal presente Atto.
2. Le tariffe sono determinate, in accordo con i professionisti, ed adottate con un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari.
3. Le tariffe per l'attività ambulatoriale sono composte dalle seguenti voci:
 - a) **Onorario del professionista o dell'equipe;**
 - b) **Quota c.d. "Fondo Balduzzi" D.Lgs.n.158/12**
 - c) **Quota personale di supporto diretto (solo se prevista dalla tipologia di prestazione);**
 - d) **Quota personale per accoglienza (se previsto);**
 - e) **Quota recupero costi aziendali diretti, indiretti, fiscali e costi generali;**
 - f) **Quota fondi contrattuali;**

Si rimanda ai singoli tariffari allegati con l'evidenziazione del dettaglio delle ripartizioni.

4. Le modalità di costruzione delle tariffe relative alle prestazioni di ricovero in attività libero professionale sono determinate in ossequio alle disposizioni dettate con atto deliberativo n.54/2000 della Regione Emilia Romagna.
5. Le tariffe delle prestazioni in libera professione di ricovero vengono determinate,




oltre che con le modalità di cui al comma precedente, tenendo conto:

- a) dei costi medi per ricovero sostenuti dall'Azienda per il ricovero, al netto della quota percentuale del D.R.G. a carico del Servizio Sanitario Regionale nella misura stabilita dalla Regione;
 - b) dei costi diretti particolari e del materiale protesico utilizzato nel corso dell'intervento/ricovero quando non compreso nella valorizzazione del D.R.G.;
 - c) dell'eventuale tariffa giornaliera per il maggior comfort alberghiero, nella misura determinata dalla Azienda.
6. Le tariffe per le prestazioni specialistiche ambulatoriali nonché quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio non debbono essere in ogni caso inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni normative a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni erogate in regime istituzionale (ticket), ai sensi della Delibera Regionale n. 54/2002.
7. Il professionista e/o i componenti l'equipe possono rinunciare al compenso per prestazioni erogate in ALP (c.d. rinuncia all'onorario). In ogni caso l'utente deve pagare la quota corrispondente alla copertura dei costi aziendali, al personale di supporto e alla costituzione dei fondi per il personale di supporto e collaborante, mentre resta escluso il recupero della quota a favore del fondo di perequazione.

Art. 30

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI

1. Nel rispetto dei criteri indicati negli articoli precedenti ed al fine di garantire la massima trasparenza per il cittadino che richiede prestazioni in regime libero professionale, viene definito un tariffario aziendale delle prestazioni erogabili presso l' Azienda.
2. Il Tariffario è predisposto dalle UO Controllo di Gestione e UO Libera Professione, con la collaborazione dei professionisti interessati, è approvato con atto del Direttore Generale. Il tariffario approvato viene sottoposto a periodico aggiornamento in rapporto alle variazioni tariffarie richieste dai professionisti o dal




personale di supporto, oltre che rispetto alle innovazioni intervenute in ambito tecnologico e strumentale. Il tariffario deve necessariamente essere aggiornato per garantire l'equilibrio economico finanziario del bilancio separato della libera professione aziendale.

3. Il Tariffario per le prestazioni libero-professionali, sezionato per discipline e tipologia di prestazioni, è unico per tutte le strutture sanitarie aziendali; esso comprende l'indicazione di tutte le prestazioni, in regime ambulatoriale e di ricovero, erogabili dai sanitari dipendenti espletanti ALP, nonchè le tariffe che ciascun sanitario od equipe è stato autorizzato a praticare.

Art. 31

COMFORT ALBERGHIERO

1. Nelle prestazioni di ricovero in attività libero professionale l'utente può scegliere l'utilizzo di stanze di degenza appositamente dedicate alla libera professione.
2. Le caratteristiche di privacy, unitamente – ove possibile – ai vantaggi derivanti da bagno in camera, dell'uso di TV e telefono, sistemi di climatizzazione ecc. rientrano nella definizione di "comfort alberghiero".
3. Nei ricoveri effettuati presso il reparto ALP dell'ospedale Maggiore la conseguente tariffa prevede il costo del "comfort" alberghiero.
4. Nei ricoveri effettuati presso le strutture ospedaliere aziendali in cui non esiste reparto dedicato alla Libera Professione, i ricoveri in ALP possono prevedere due modalità:
 - a) utilizzo di camera doppia ad uso singolo – in tale caso all'utente sarà addebitato il costo relativo al "comfort alberghiero";
 - b) utilizzo di letto in camera doppia – in tale caso, all'utente non verrà addebitato alcun costo relativo al "comfort alberghiero".
5. Durante i periodi di chiusura del reparto ALP presso l'Ospedale Maggiore e nei ricoveri presso le altre strutture ospedaliere aziendali deve sempre essere rispettato il tetto fissato dalla normativa in merito alla percentuale dei p.l. da dedicare all'ALP.



Art. 32

COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE PER IL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E DELLA DIRIGENZA SANITARIA


1. Ai sensi della vigente normativa in materia di ALP e dei CC.NN.LL della dirigenza sanitaria del S.S.N., è costituito un fondo aziendale destinato alla perequazione retributiva dei sanitari appartenenti a discipline ed UU.OO. che non hanno o hanno possibilità limitata di esercizio di attività libero-professionale diretta, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza.
2. Il fondo di perequazione destinato al personale dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, e della Dirigenza Sanitaria si costituisce – così come previsto dalle disposizioni in materia - accantonando una percentuale pari al 5% (cinque %) delle tariffe, al netto delle quote a favore dell'Azienda, pagate dal cittadino per le prestazioni di libera professione sia ambulatoriali che di ricovero.
3. La A.U.S.L., ai sensi di quanto disposto dall'art.12 del D.P.C.M. 27/3/2000, così come richiamato dall'art.57 lettera i) del CCNL Area Dirigenza Medica e Area Dirigenza Ruolo Sanitario, individua – in accordo con le OO.SS. - le discipline mediche e del ruolo sanitario con limitata possibilità di esercizio dell'attività libero professionale destinatarie del fondo di perequazione, nonchè le modalità di ripartizione del fondo.

Art. 33

COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DI ACCANTONAMENTO DESTINATO AL PERSONALE COLLABORANTE DELL'AREA COMPARTO E DELLA DIRIGENZA NON SANITARIA - <<FONDO DI COLLABORAZIONE>>

1. Ai sensi di quanto disposto dal D.P.C.M. del 27/03/2000, è costituito, analogamente al “fondo di perequazione” di cui al precedente articolo, un fondo, finalizzato alla remunerazione del personale:
 - a) della Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa;
 - b) dell'Area Comparto;denominato <<fondo di collaborazione>>.

Deliberazione n. del	N. Rev. 0	Pagina 47 di 55
----------------------	-----------	-----------------




2. Il fondo di collaborazione è destinato al personale che presta collaborazione indiretta all'esercizio della libera professione intramuraria.
3. Il fondo di collaborazione è determinato accantonando una quota non inferiore al 4% (quattro %) delle tariffe di tutte le prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria, al netto delle quote trattenute dall'Azienda a copertura dei costi diretti e indiretti.
4. La ripartizione del fondo di collaborazione avverrà secondo quanto previsto negli accordi sindacali di riferimento, nel caso in cui siano attribuite quote individuali il personale dovrà rendere all'A.U.S.L. orari aggiuntivi, nella misura di € 60,00/ora per il personale appartenente al ruolo della dirigenza, € 32 al personale appartenente al ruolo del comparto (cat. C e D) o € 25 (cat. A e B).

Art. 34

UNITA' OPERATIVA PREPOSTA ALLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

1. Come definito nell'Atto Aziendale e nel Regolamento Organizzativo Aziendale, l'Unità Libera Professione supporta la Direzione Generale e gli organi aziendali nella definizione degli indirizzi in materia di libera professione intramuraria e provvede alla gestione delle procedure amministrative relative alla libera professione intramuraria;
2. In particolare l'U.O. Libera Professione:
 - a) elabora proposte di indirizzo nella materia della libera professione, proponendo regolamenti di organizzazione e protocolli procedurali nel rispetto della mission e degli assetti aziendali;
 - b) assicura l'uniformità aziendale nella attuazione delle norme e regolamenti in materia;
 - c) collabora con la Direzione Generale e con le Direzioni di Dipartimento nelle azioni di organizzazione e programmazione dell'attività libero professionale;
 - d) assicura il controllo dell'attività libero professionale attivando, in particolare, le procedure finalizzate al controllo del rispetto del bilanciamento dei volumi di



- attività ALP rispetto all'attività istituzionale, nelle misure fissate dalla vigente legislazione;
- e) assicura il controllo del rispetto delle normative relative alle modalità organizzative dell'attività libero professionale intramuraria;
 - f) Supporta i professionisti interessati allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria per promuoverne un'organizzazione ed uno sviluppo coerenti con le strategie aziendali, nel rispetto delle norme vigenti;
 - g) promuove, nel rispetto delle indicazioni della commissione di promozione e verifica di cui all'articolo 36, l'esercizio della libera professione nel pieno rispetto delle esigenze del cittadino e del principio di libera scelta;
 - h) adotta specifiche azioni di marketing, elaborando, in accordo con le Direzioni Dipartimentali, piani specifici distinti per singole discipline.
4. Il direttore dell'U.O. ALP esercita le funzioni gestionali ed adotta i provvedimenti amministrativi allo stesso delegati od attribuiti con deliberazione del Direttore Generale.

Art.35


IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

1. L'U.O. Libera Professione in collaborazione con l'U.O. Flussi Informativi predispone la raccolta di dati relativi ai volumi di attività al fine di predisporre periodiche relazioni sul monitoraggio e l'andamento dei volumi di attività erogata in regime istituzionale e in regime di Libera Professione ed alle relative variazioni verificatesi in ciascuno dei due regimi;


Art. 36

COMMISSIONE PARITETICA AZIENDALE DI PROMOZIONE E VERIFICA DELL'ALP

1. Per quanto espressamente previsto dall'art. 5 lettera h) del DPCM 27 marzo 2000, presso l'Azienda viene istituita la Commissione Aziendale di Promozione e Verifica dell'attività libero professionale, con le seguenti finalità:
- a) formulare proposte al Collegio di Direzione in ordine alla programmazione,



- gestione e verifica dell'attività libero professionale intramuraria;
- b) esaminare le richieste di autorizzazione di ALP in deroga ed esprimere pareri all'organismo aziendale preposto al provvedimento autorizzativo;
 - c) svolgere attività di verifica sull'applicazione del regolamento aziendale e proporre al Collegio di Direzione modifiche ed integrazioni dello stesso a fronte di nuove esigenze emerse;
 - d) monitorare il corretto ed equilibrato rapporto tra attività libero professionale ed attività istituzionale, avvalendosi del supporto dell'U.O. ALP e dei servizi aziendali preposti alla raccolta delle informazioni prestazionali e contabili, verificando il rispetto di programmi e di quanto negoziato in budget; segnalare alla Direzione Generale ed al Collegio di Direzione anomalie o scostamenti rilevati con la possibilità di proporre i provvedimenti correttivi opportuni;
 - e) proporre al Collegio di Direzione le procedure di accertamento delle responsabilità disciplinari ed i criteri per l'assegnazione delle sanzioni nell'espletamento di questa specifica attività;
 - f) promuovere l'attività libero professionale intramuraria aziendale, proponendo nuovi modelli organizzativi e azioni mirate.
2. La Commissione è composta da sedici membri, di cui otto designati dall'A.U.S.L. e otto designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per queste ultime la ripartizione è la seguente:
- a) 5 membri designati dalle OO.SS. dei Dirigenti Medici e Veterinari;
 - b) 1 membro designato dalle OO.SS. dei Dirigenti Medici Specialisti Convenzionati;
 - c) 2 membri designati dalle OO.SS. dei Dirigenti area Tecnica, Professionale, Amministrativa;
3. Il direttore dell'U.O. Libera Professione è membro di parte aziendale, con funzioni di segretario della Commissione
4. La Commissione è insediata dal Direttore Sanitario o da suo delegato e, nella



seduta di insediamento, provvede a nominare il Presidente tra i componenti di parte aziendale, referente per l'Azienda.

5. La Commissione comunica i risultati della propria attività al Direttore Generale e al Collegio di Direzione.
6. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno.

Art. 37


COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ALL'UTENZA

1. L'Azienda, al fine di assicurare una corretta e trasparente informazione all'utenza, pubblica, attraverso il proprio sito internet aziendale, tutte le informazioni utili dell'attività libero professionale, in particolare:
 - a) Nome e cognome dei professionisti
 - b) Disciplina specialistica
 - c) Tipologia di prestazioni offerte
 - d) Tariffe applicate
 - e) Giorni, luogo ed orari di svolgimento dell'attività
 - f) Modalità di prenotazione
2. L'Azienda può inoltre istituire nelle sedi di produzione dell'ALP, dei PDA aziendali formati da operatori del comparto, al fine di assicurare un'adeguata attività di accoglienza e informazione all'utenza.

Art. 38

TUTELE ASSICURATIVE

1. Il personale autorizzato all'esercizio dell'attività in regime libero professionale è responsabile delle prestazioni professionali erogate.
2. Ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, l'Azienda, mediante polizze assicurative e – a decorrere dal 1 maggio 2016 – mediante forme di gestione diretta dei sinistri, sulla base di quanto previsto dal Programma Regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi da responsabilità civile nella aziende sanitarie, garantisce la copertura dei danni involontariamente




cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) in conseguenza di fatti verificatisi in relazione all'attività svolta in nome e per conto dell'Azienda medesima. Tale copertura assicurativa si estende all'attività resa in regime di libera professione intramoenia, purchè autorizzata dall'Azienda ed erogata nel rispetto delle condizioni di cui al presente atto, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave. Nell'ipotesi di responsabilità per dolo e/o colpa grave nella determinazione di un danno da parte del personale, accertata con sentenza passata in giudicato, l'Azienda è obbligata ad esercitare la rivalsa nei confronti del personale medesimo per il recupero del risarcimento erogato. Tale evento - accertamento "colpa grave" e rivalsa - può essere coperto mediante specifica polizza assicurativa stipulata individualmente dal singolo.

3. Per i sanitari che operano in regime di libera professione non è prevista la copertura I.N.A.I.L. contro il rischio infortuni, né è prevista una specifica polizza assicurativa a carico dell'Azienda. I predetti rischi sono tutelabili esclusivamente mediante polizze infortuni individuali attivate a discrezione dai medesimi sanitari.
4. Per il personale dell'Area Comparto che svolge attività di supporto ovvero di collaborazione all'attività in regime libero professionale intramoenia, valgono le medesime condizioni di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi esposte nei precedenti commi 2 e 3. Tale personale è assicurato anche presso l'I.N.A.I.L..
5. E' esclusa ogni altra garanzia assicurativa con oneri a carico della Azienda.

Art. 39

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI E DELL'UTENZA

1. Tutti i dati personali inerenti l'esercizio della libera professione formano oggetto di trattamento per le funzioni organizzative, di verifica e di controllo proprie dei diversi Uffici ed organismi aziendali competenti in materia, nel rispetto della disciplina in tema di riservatezza e trattamento dati.
2. Il Direttore dell'U.O. ALP è responsabile del trattamento dei dati personali raccolti e conservati nell'U.O.
3. L'U.O. Libera Professione predispone – attraverso strumenti informatici – un report



finalizzato alla comunicazione dei compensi percepiti dai singoli dirigenti medici e sanitari e dal personale del comparto, in modo da permettere ad ogni soggetto erogatore di conoscere l'entità economica correlata alle prestazioni ALP effettuate. Tale report è aggiornato con cadenza mensile e, attraverso l'utilizzo di idonee misure (password ecc.) assicura la riservatezza delle informazioni trattate.


4. Il trattamento dei dati personali degli utenti ALP é assicurato dall'Azienda con le stesse modalità in uso per quelli dei cittadini che fruiscono del S.S.N.

Art. 40

CONTROLLI

1. Al fine della corretta applicazione del presente Regolamento, l'Azienda predispone un sistema di verifica periodica dell'attività resa in libera professione, finalizzato:
 - a) ad assicurare prioritariamente l'effettuazione dell'attività istituzionale ed il rispetto, nello svolgimento della libera professione, di quanto previsto nei singoli atti autorizzativi in termini di spazi, giorni, orari e prestazioni;
 - b) all'eventuale riscontro di scostamenti ingiustificati dal volume di attività o del superamento dei tempi regionali stabiliti come tempi massimi per l'erogazione di prestazioni in regime istituzionale.
2. I controlli attengono, in particolare:
 - a) al rispetto della normativa vigente in relazione alle timbrature del cartellino presenza e all'utilizzo della specifica funzione (F2) dedicata alla attività libero professionale;
 - b) alla compatibilità tra tempi di erogazione e tipologia delle prestazioni svolte;
 - c) alla quantificazione dei volumi dell'ALP in rapporto all'attività istituzionale;
 - d) alla quantificazione e la corretta resa del debito orario;
 - e) al riscontro del superamento dei tempi massimi regionali per l'erogazione delle prestazioni in regime istituzionale.
 - f) al rispetto dei vincoli di cui all'art.13.
3. Per l'effettuazione dei controlli l'Azienda utilizza i seguenti strumenti:

Deliberazione n. del	N. Rev. 0	Pagina 53 di 55
----------------------	-----------	-----------------




- a) la lista delle prenotazioni e la registrazione delle accettazioni;
- b) la registrazione e documentazione delle riscossioni effettuate;
- c) la registrazione delle attività per fini contabili e gestionali;
- d) la rilevazione delle timbrature del cartellino presenza;
- e) ogni altro supporto o dato reperibile nell'ambito aziendale raccolto per l'alimentazione di flussi economici, informativi o organizzativi.

Art. 41

SANZIONI

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento può dar luogo, in funzione della norma violata, a responsabilità penale o contrattuale, sanzionate nelle modalità indicate ai commi successivi.
2. Qualora la violazione configuri gli estremi tipici della responsabilità penale, l'A.U.S.L. ne darà immediata segnalazione formale ai competenti organi giudiziari che, accertata la responsabilità, commineranno le conseguenti sanzioni.
3. Qualora la violazione configuri gli estremi della responsabilità contrattuale, l'A.U.S.L. attiverà il conseguente procedimento disciplinare che, in caso di accertata responsabilità, si concluderà con la comminazione delle sanzioni, seguendo lo schema, indicativo e non esaustivo, sotto riportato:

<i>esempio tipo violazione</i>	<i>esempio violazione</i>	<i>soggetto accertatore</i>	<i>soggetto sanzionatore</i>
mancato rispetto volume prestazioni SSN/ALP	maggior erogazione di prestazioni ALP rispetto a quelle erogate in SSN	UO Libera Professione / UO Flussi Informativi	Direttore Generale o suo delegato
mancato rispetto vincoli regolamentari	erogazione di prestazioni ALP in turni di guardia, ferie, in congedo per rischio radiologico, ecc.	UO Libera Professione / Dipartimenti / Distretti / Servizio Ispettivo / UO Anticorruzione Trasparenza e Privacy	Ufficio Procedimenti Disciplinari



erogazione ALP in orari <u>non</u> distinti da attività istituzionale	• effettuazione prestazione ALP in orario istituzionale	UO Libera Professione / Dipartimenti / Distretti / Servizio Ispettivo / UO Anticorruzione e Trasparenza e Privacy	Ufficio Procedimenti Disciplinari
	• marcatura F2 in orario non autorizzato all'ALP		
	• marcatura F2 con interruzione orario istituzionale		

4. Nei casi di gravi violazioni delle norme inerenti l'attività libero professionali e/o delle disposizioni regolamentari del presente atto, l'Azienda, nella figura del Direttore Generale, può procedere alla sospensione dell'attività libero professionale, e/o al recupero forzoso dei proventi incassati per le prestazioni oggetto di violazione;
5. Qualora si accerti che l'infrazione rilevata comporti anche violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, si richiamano le disposizioni di cui all'art 31 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria e del ruolo Sanitario dell'8 Giugno 2000 nonché quelle relative alla responsabilità disciplinare di cui agli artt. 5 e ss. del C.C.N.L. 6 maggio 2010 delle precitate aree dirigenziali.
6. In caso di violazione delle norme del presente regolamento da parte del personale del Comparto che svolge attività di supporto alla libera professione, se prestata in aggiunta all'orario di lavoro, si applicheranno le sanzioni disciplinari secondo le procedure ed i criteri previsti dagli artt. 65 e ss. del C.C.N.L. del Comparto del 21 maggio 2018.
7. Saranno oggetto di sanzione anche eventuali infrazioni al codice di comportamento aziendale.

Art. 42

NORMA FINALE

1. All'entrata in vigore del presente atto cessano di avere efficacia tutte le discipline regolamentari del medesimo istituto adottate in precedenza per le stesse finalità.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa espresso riferimento a quanto disposto dalle norme richiamate in premessa, ed alle procedure aziendali emanate per le singole attività.

